

Gli effetti dello slittamento previsto dal d.l.n. 202/2024 (*Milleproroghe*), convertito in legge

Calamità, imprese assicurate

Poco più di un mese per stipulare la polizza più adeguata

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Le imprese con sede legale o stabile organizzazione sull'intero territorio nazionale che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali dovranno assicurarsi contro i disastri ambientali. La dead line per uniformarsi all'obbligo, salvo poche eccezioni, è stata fatta slittare dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (dl 202/2024) emanato in sede di conversione in legge in Commissione affari costituzionali del Senato e approvato in via definitiva lo scorso giovedì, ora in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. A seguito dell'intervento del legislatore del decreto n. 202/2024, invece, il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura è fissato al 31 dicembre 2025. I termini per stipulare un'assicurazione a copertura di danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali devono essere rispettati sia dalle imprese, salvo poche eccezioni, sia dalle compagnie di assicurazione, le quali non potranno rifiutarsi di stipulare polizze. È previsto anche l'intervento di Sace spa che potrà riassicurare i rischi assunti dalle compagnie attraverso la stipula di apposite convenzioni a condizioni di mercato. Quella che secondo alcuni commentatori non è altro che una "tassa" che trasferisce dallo Stato alle imprese (e quindi ai cittadini) il costo dei danni ambientali, è stata introdotta dalla legge finanziaria 2024 (art. 1, commi 101-112, legge 213/2023). Si tratta di una misura pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa della propria attività. Sul piano strettamente economico i costi della polizza dipendono dalle dimensioni dell'impresa, dalla sua localizzazione geografica e dall'attività svolta: tendenzialmente per una micro/piccola impresa si può partire da circa 200 euro l'anno.

Per quanto riguarda le modalità operative, circa 4 milioni di imprese (micro, piccole, medie e grandi) avranno a disposizione poco più di un mese per sottoscrivere polizze di particolare complessità ma dovranno attendere uno o più decreti attuativi di prossima pubblicazione che regolamenterranno la proporzionalità al diverso livello di rischio all'interno

L'assicurazione contro i danni catastrofali

Il decreto Milleproroghe ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 i termini per stipulare un'assicurazione a copertura di danni ai beni materiali causati da eventi catastrofali

Per rendere più accessibile la polizza per tutte le imprese lo Stato ha stanziato **5 miliardi di euro** per permettere alle compagnie di assicurazione di riassicurarsi con Sace coprendo fino al **50% del rischio**

I contratti assicurativi già in essere dovranno essere adeguati entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. In caso di rinnovo l'adeguamento avverrà automaticamente al primo aggiornamento

Alle imprese inadempienti potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Dal **1° aprile 2025** chi non sarà in regola con le coperture assicurative potrebbe subire pressioni da parte delle banche che potrebbero richiedere la copertura come condizione per nuove erogazioni o per il rinnovo delle garanzie esistenti

no del territorio nazionale con l'obiettivo di stimolare, anche con una politica di sconto legata alla capacità delle stesse imprese, l'adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi e proteggere i beni assicurati.

Oltre all'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali, le aziende possono stipulare ulteriori polizze per tutelarsi da rischi come incendio, furto, infortuni sul lavoro e responsabilità civile. L'impresa dovrà quindi valutare le proprie esigenze specifiche e scegliere le polizze più adatte al proprio profilo. Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La legge di bilancio 2024. La legge 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 (termine poi prorogato al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe n. 202/2024) contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

I soggetti obbligati. L'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali mira a tutelare il tessuto produttivo nazionale dai danni ingenti causati alle imprese da eventi catastrofali.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:

- le imprese con sede legale in Italia iscritte al registro imprese;
- le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al registro imprese.

Sono incluse imprese individuali, società di persone e srl.

I soggetti esclusi. Sono escluse dall'obbligo assicurativo:

- le imprese agricole (ex art. 2135 c.c.) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sottrattivo.

I beni da assicurare. Le imprese possono scegliere la compagnia assicurativa e, nel rispetto della normativa, il contenuto della polizza.

La copertura assicurativa riguarda i danni diretti subiti a seguito di eventi calamitosi individuati dalla norma ai beni di cui all'art. 2424 c.c., primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia le immobilizzazioni materiali:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti, devono essere stipulate entro il 31 marzo 2025 e coprire i danni ai beni immobili diretti causati da: sismi; alluvioni;

frane; inondazioni; esondazioni.

In conseguenza dell'obbligo normativo le imprese potranno ricevere un risarcimento in caso di danni provocati da eventi imprevedibili e catastrofali.

Oltre agli eventi sopra elencati per cui sussiste un obbligo specifico la polizza può coprire anche altri eventi come tromba d'aria, grandine e incendi boschivi.

Il costo della polizza. Dipende dalle dimensioni dell'azienda, dalla tipologia di attività e dalla dislocazione geografica:

- micro e piccole imprese: circa 200 euro l'anno;
- esercizi commerciali: costo inferiore, spesso come estensione della polizza incendio;

- imprese medio-grandi: il premio può arrivare fino a 1.000 euro l'anno, in base al valore degli asset assicurati e al rischio dell'area geografica.

Le imprese situate in aree ad alto rischio (es. in prossimità di fiumi o aree franose) dovranno sostenere costi più elevati.

Massimali di polizza e scoperti. I massimali variano in base al valore dei beni assicurati:

- fino a 1 milione: indennizzo pari al totale assicurato;
- tra 1 e 30 milioni: almeno il 70% del valore assicurato;
- oltre i 30 milioni: indennizzo negoziabile tra le parti.

Le aziende di grandi dimensioni sono definite tali se soddisfano almeno due dei seguenti criteri:

- totale attivo superiore a 25 milioni;
- ricavi netti superiori a 50 milioni;

- oltre 250 dipendenti.

Per le polizze fino a 30 milioni di euro, è possibile prevedere uno scoperto a carico dell'assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori o per le grandi imprese la quota scoperto sarà concordata tra le parti. I contratti assicurativi già in essere dovranno essere adeguati entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. In caso di rinnovo l'adeguamento avverrà automaticamente al primo aggiornamento.

I vantaggi della copertura assicurativa. L'obbligo assicurativo può comportare vantaggi:

- l'assicurazione consente di salvaguardare il patrimonio delle aziende (beni, attività e investimenti);

- la copertura assicurativa permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell'attività aziendale;

- le imprese non saranno svantaggiate nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

- nell'ottica del fronteggiamento dei rischi l'assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo e a realizzare misure preventive per aumentare la resilienza dell'impresa stessa.

I rischi per chi non si assicura. Le imprese che non si assicurano entro il 31 marzo 2025 si espongono a conseguenze negative sia di natura economica che legale:

- possibile perdita di risorse pubbliche: le imprese non assicurate sono sfavorite nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

- perdita di patrimonio aziendale: dovranno essere sostenuti interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale (es. riparazione o sostituzione dei beni danneggiati che possono mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa).

- perdita di competitività: le imprese possono subire una interruzione/riduzione dell'attività che può comportare maggiori rischi di perdita di clienti, di fatturato, di redditività, ecc.

Dal 1° aprile 2025, chi non sarà in regola potrebbe subire pressioni da parte delle banche che potrebbero richiedere la copertura come condizione per nuove erogazioni o per il rinnovo delle garanzie esistenti.